



REGOLAMENTO ORGANICO
DEL COMUNE DI CUGNASCO – GERRA

(ROC)

(del 9 giugno 2009)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CUGNASCO - GERRA

- vista la Legge organica comunale (del 10 marzo 1987) e le successive modifiche nonché il Regolamento di applicazione (del 30 giugno 1987) e le modifiche in vigore dal 1.1.2009;
- richiamato in particolare l'articolo 39 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- visto il messaggio municipale no. 18 del 24 marzo 2009;

d e c r e t a :

Preambolo

Per promuovere l'attuazione degli scopi sanciti nel Preambolo e negli articoli 2 e 73 della Costituzione federale, nonché nel Preambolo della Costituzione cantonale, in materia di sviluppo sostenibile, il Comune di Cugnasco-Gerra si impegna a:

- operare in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future;
- sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, protezione ambientale ed efficienza economica;
- incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, culturale e naturale.

Titolo I CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente Regolamento integra e completa la Legge organica comunale (di seguito LOC) e il Regolamento di applicazione (di seguito RALOC).

Titolo II IL COMUNE

Art. 2

Nome del Comune (3 LOC)

Il nome del Comune è CUGNASCO – GERRA.

Frazioni (4 LOC)

Il Comune di CUGNASCO – GERRA comprende le seguenti frazioni:

Gerra Verzasca, La Monda e Moncucco

Art. 3

Stemma e sigillo (8 LOC) – (2)


- 1) Lo stemma comunale si compone di due grappoli d'uva che rappresentano i due Comuni aggregati (in alto in blu Gerra Verzasca, in basso in giallo Cugnasco). Un acino blu e uno giallo sono scambiati di posizione, a simboleggiare la fusione dei due territori e delle due realtà. Lo sfondo, verde, rappresenta il territorio.
- 2) Nelle diverse versioni, lo stemma e la bandiera hanno le seguenti rappresentazioni grafiche:



stemma a colori



bandiera



stemma
bianco/nero



stemma
scala di grigi

- 3) Oltre al sigillo in metallo, hanno valore ufficiale anche i duplicati realizzati con materiale diverso.


Art. 3a

Stemmi degli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca (8 LPSt) – (5)

- 1) Appartengono al Comune di Cugnasco-Gerra anche gli stemmi appartenenti agli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca, entrati a far parte del Comune di Cugnasco-Gerra a seguito dell'aggregazione.
- 2) La rappresentazione grafica degli stemmi degli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca è la seguente:



Cugnasco



Gerra Verzasca

Titolo III

ORGANIZZAZIONE POLITICA DEL COMUNE

Capitolo I

Gli organi del Comune

Art. 4

Organi (9 LOC)

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

Capitolo II

L'Assemblea comunale

Art. 5

Composizione (11 LOC)

L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 6

Attribuzioni dell'Assemblea comunale (12 LOC)

- 1) L'Assemblea comunale, per scrutinio popolare,
 - a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
 - b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale;
 - c) può essere chiamata a pronunciarsi, in forma consultiva, su determinati oggetti che il Municipio, a suo giudizio, gli sottopone.
- 2) Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e il relativo Regolamento.

Capitolo III Il Consiglio comunale

Art. 7

Composizione (42 LOC)

Il Consiglio comunale si compone di 25 membri.

Art. 8

Attribuzioni del Consiglio comunale (13-42 LOC)

- 1) Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LOC, con riferimento all'art. 13 LOC, il Consiglio comunale, riservato il diritto di referendum e di iniziativa:
 - a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
 - c) approva il preventivo del Comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;
 - d) adotta il piano regolatore;
 - e) autorizza le spese di investimento;
 - f) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti consuntivi del Comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;
 - g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
 - h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
 - i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;
 - j) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, riservate le procedure amministrative;

- l) fissa, per regolamento, la retribuzione e il rimborso spese del sindaco e dei municipali, gli stipendi dei dipendenti del Comune e delle sue aziende, nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie dei municipali e dei dipendenti;
- m) accorda l'attinenza comunale;
- n) nomina i delegati del Comune nei consorzi giusta le norme della Legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- o) nomina con sistema proporzionale i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;
- p) nomina ogni quattro anni, nella seconda seduta costitutiva, la Commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento;
- q) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale;
- r) attribuisce al Municipio le deleghe di competenza decisionale secondo i disposti dell'articolo 26 del ROC;
- s) fissa il termine entro il quale, i crediti di cui alle lettere e) e g) decadono, se non sono utilizzati.

Art. 9

Ufficio presidenziale (48 LOC)

- 1) La prima volta nella seduta costitutiva, e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'Ufficio presidenziale così composto:
 - a) un presidente;
 - b) un primo vice presidente;
 - c) un secondo vice presidente;
 - d) due scrutatori.
- 2) L'Ufficio presidenziale nominato nell'ultimo anno precedente le elezioni comunali rimane in carica fino alla fine della legislatura.
- 3) Per le nomine dell'Ufficio presidenziale si tiene conto, di regola, della rappresentanza dei gruppi presenti nel Consiglio.

Art. 10

Data delle sessioni ordinarie (49 LOC)

- 1) Il Consiglio comunale si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria.
- 2) La prima (primaverile) si apre entro il 30 aprile.
- 3) La seconda (autunnale) si apre entro il 31 dicembre.

Art. 11

Sedute informative (articolo 112 LOC)

- 1) Il Municipio può organizzare sedute informative rivolte al Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.
- 2) Le sedute informative, a giudizio del Municipio, possono essere aperte a tutta la popolazione; il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 12

Luogo (52 LOC)

Le sedute si tengono, di regola, nella Sala del Consiglio comunale.

Art. 13

Funzionamento delle sedute (55 LOC)

- 1) Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta.
- 2) Questa limitazione non si applica ai municipali, ai relatori e ai capigruppo.
- 3) Se il Presidente desidera prendere parte alla discussione deve abbandonare il seggio presidenziale.

Art. 14

Pubblicità (26-55 LOC)

a) principio

- 1) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

b) pubblico

- 2) Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.
- 3) Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

c) organi di informazione

- 4) Gli organi di informazione possono assistere alle sedute del Consiglio comunale.
- 5) Essi si comportano secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 lett. b) del presente Regolamento.
- 6) Riprese audiovisive della seduta devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo consenso. Il diniego del consenso dovrà tuttavia essere sorretto da motivi di interesse pubblico prevalenti.

Art. 15

Sistema di voto (60 LOC)

- 1) Il Consiglio comunale vota per alzata di mano, anche per le domande di concessione dell'attinenza comunale e per le nomine di competenza.
- 2) Si fa luogo alla controprova se domandata o ritenuta necessaria dal Presidente per la chiarezza del voto.
- 3) Il Consiglio comunale delibera per appello nominale o a voto segreto, se sarà deciso a maggioranza dei votanti, prima di ogni votazione, riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.

Art. 16

Votazioni (61 LOC)

a) preliminari

- 1) Il Presidente mette in votazione nell'ordine le domande di non entrata in materia, di rinvio o di sospensione, che vanno decise a maggioranza semplice.

b) eventuali

- 2) Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.
- 3) L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
- 4) Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.
- 5) Nelle votazioni eventuali si conteggiano solo i voti favorevoli.
- 6) La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi, va messa in votazione finale

c) finale

- 7) Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 17

Approvazione del verbale (62 LOC)

- 1) Il verbale delle decisioni deve essere, seduta stante, redatto, letto, approvato, e firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.
- 2) Il riassunto della discussione con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione e approvato nella seduta successiva previa trasmissione ai Consiglieri comunali, di regola, unitamente ai messaggi municipali. Come ultimo termine per la trasmissione al Consiglio comunale, vale quello relativo ai rapporti commissionali.

Art. 18

Interrogazioni (65 LOC)

- 1) Ogni consigliere può presentare al Municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale.
- 2) Il Municipio deve rispondere, per scritto, di regola entro 30 giorni.
- 3) Il Municipio dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti consiglieri comunali.

Art. 19

Interpellanze: forma (66 LOC)

Le interpellanze devono essere presentate in forma scritta.

Art. 20

Commissioni (68 LOC)

a) permanenti

- 1) Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:
 - a) Gestione;
 - b) Petizioni;
 - c) Opere pubbliche.

b) composizione

- 2) Ogni commissione è composta di 5 membri che stanno in carica per l'intero quadriennio.

c) ufficio presidenziale

- 3) Ogni commissione nomina, nel suo seno, un presidente, un vice presidente e un segretario.
- 4) Essi stanno in carica un anno. Le cariche vengono rinnovate o riconfermate prima dell'esame degli oggetti relativi alla prima sessione ordinaria.
- 5) Le commissioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto ai membri.
- 6) Il segretario della commissione è responsabile della tenuta del verbale delle riunioni e della conservazione degli atti.

Art. 21

Attribuzione dei messaggi (56-171a-172 LOC, 10 RALOC)

Il Municipio designa la commissione cui sottoporre per preavviso i messaggi e le proposte municipali.

Art. 22

Commissione delle petizioni

La Commissione delle petizioni ha segnatamente il compito di preavvisare:

- a) le dimissioni di consiglieri sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti consortili o di altri enti di diritto pubblico o privato;
- d) la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;
- e) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- f) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- g) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- h) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni.

Art. 23

Commissione delle opere pubbliche

La Commissione delle opere pubbliche ha il compito di preavvisare, dal profilo tecnico e urbanistico, le costruzioni e le infrastrutture pubbliche, nonché le implicazioni attinenti alle norme di piano regolatore, della Legge edilizia e di altre normative edificatorie.

Capitolo IV Il Municipio

Art. 24

Composizione (80 LOC)

Il Municipio è composto di 7 membri.

Art. 25

Competenze generali (106-107-110 LOC)

Il Municipio esercita le competenze generali previste dalla LOC e dalle leggi speciali.

Art. 26

Competenze delegate

a) Competenze finanziarie (13 cpv. 2 LOC) – (1)

- 1) Al Municipio sono pure delegate le competenze di:
 - a) effettuare spese di investimento sino ad un importo massimo di Fr. 50'000.- per oggetto, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
 - b) decidere la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi fino ad un massimo di Fr. 50'000.— per oggetto, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
 - c) acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione dei beni comunali fino ad un importo massimo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto - comprese le spese notarili e di iscrizione a registro fondiario - di Fr. 50'000.--, un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
 - d) intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere, riservate le procedure amministrative, fino a un importo di massimo Fr. 50'000.-, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
 - e) sottoscrivere convenzioni con altri Enti pubblici o con privati fino all'impegno massimo di Fr. 30'000 per ogni convenzione e per una durata massima di due anni;
 - f) presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni (art. 147 cpv. 2 LEDP).

Il limite massimo globale annuo per spese a seguito di decisioni su delega ai sensi delle precedenti lettere a, b, c, d è di Fr. 150'000.-.

b) Delega ai servizi dell'amministrazione (9 LOC)

- 2) Il Municipio, tramite ordinanza, è autorizzato a delegare al segretario comunale, al vice segretario, al tecnico e al personale dell'amministrazione competenze decisionali municipali legate al disbrigo di affari correnti, che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio, e facoltà di spese di gestione corrente.
- 3) Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega.
- 4) Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto o della decisione.

Art. 27

Competenze particolari

Oltre a quanto previsto dagli articoli 25 e 26 il Municipio:

- a) promuove e sviluppa i rapporti di vita sociale e comunitaria tra gli abitanti;
- b) incoraggia e sostiene i rapporti con i Comuni vicini e gli altri Enti di diritto pubblico;
- c) valuta, esamina e se del caso approfondisce eventuali tematiche legate a scenari di aggregazione;
- d) pianifica le attività pubbliche, economiche e socioculturali del Comune.

Art. 28

Commissioni e delegazioni obbligatorie (91 LOC)

- 1) Il Municipio nomina, nella seduta costitutiva le seguenti commissioni e delegazioni previste da leggi speciali:
 - a) la Commissione scolastica (5 membri);
 - b) la Delegazione tributaria (5 membri);
- 2) Di tutte le commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.
- 3) Le delegazioni e le commissioni di cui al presente articolo esercitano gli attributi e i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.
- 4) Il Municipio nomina inoltre:
 - a) il delegato e il supplente per gli inventari in caso di decesso;
 - b) i delegati del Comune negli organi di enti di diritto pubblico o privato la cui nomina è di sua competenza.

Art. 29

Altre Commissioni (91 LOC)

- 1) Il Municipio, oltre a quelle previste dall'articolo precedente, può nominare altre commissioni per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.
- 2) Di ogni commissione dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.
- 3) Le commissioni di cui al presente articolo hanno esclusivamente compiti consultivi.

Art. 30

Onorari, rimborso spese e indennità. (13-117 LOC)

1. Ai membri del Municipio

- 1) I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari annui:
 - a) il Sindaco: Fr. 8'500.-
 - b) il vice Sindaco: Fr. 7'000.-
 - c) i municipali: Fr. 6'000.-
- 2) Ricevono pure un'indennità di Fr. 50.- per seduta alla quale presenziano.
- 3) Ai membri del Municipio viene riconosciuta un'indennità annua di Fr. 500.- per spese vive quali uso del computer privato, telefono, trasferte, posteggi, ecc.

2. Indennità per sedute delle commissioni

- 4) I membri delle commissioni e delegazioni municipali ed i membri delle commissioni del Consiglio comunale, ricevono un'indennità di Fr. 50.- per ogni seduta alla quale partecipano.

3. Indennità per presenza negli uffici elettorali

- 5) I membri degli uffici elettorali, esclusi i dipendenti del Comune, ricevono un'indennità di Fr. 50.- per ogni turno al quale presenziano.

4. Diarie e indennità per missioni (4)

- 6) Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:
 - a) per una giornata: Fr. 200.-
 - b) per mezza giornata o superiore a due ore: Fr. 100.-
 - c) per missioni inferiori a due ore: Fr. 50.-
 - d) per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese sostenute e giustificate.
- 7) I consiglieri comunali ed i membri delle commissioni del Consiglio comunale e del Municipio, residenti stabilmente in Valle, e che devono trasferirsi al Piano per le sedute, ricevono un'indennità di trasferta di Fr. 25.- per ogni seduta.
- 8) Hanno pure diritto all'indennità di cui al cpv. 7 i membri e i commissari residenti al Piano, che si trasferiscono in Valle per lo svolgimento di sedute e sopralluoghi.

Titolo IV

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 31

Spese non preventivate (115 LOC)

Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo massimo di Fr. 30'000.-.

Art. 32

Lavori e forniture (110 LOC)

I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio al Comune devono essere aggiudicate secondo le procedure e gli importi stabiliti dalla Legge sulle commesse pubbliche.

Art. 33

Autorizzazione a riscuotere (170 LOC)

Il segretario comunale, il vice segretario e il personale di Cancelleria sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifichi.

Art. 34

Diritto di firma (170 LOC)

Il segretario e il vice segretario comunale hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco o con il vice Sindaco per le operazioni relative ai conti postali e bancari.

TITOLO V Ordine Pubblico

Art. 35

Rumori molesti (107 LOC)

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Art. 36

Quiete notturna (107 LOC)

- 1) Dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 va rispettata la quiete notturna.
- 2) In particolare, dopo questo orario, sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, all'aperto, o all'interno di abitazioni con finestre e porte aperte: i canti ed i suoni; il funzionamento di apparecchi radiofonici, televisivi o simili o di altoparlanti; il gioco delle bocce o altri giochi o rumori suscettibili di turbare la quiete notturna.

Art. 37

Lavori festivi (107 LOC)

- 1) Salvo casi speciali, da autorizzarsi in via eccezionale dal Municipio, o per la fienagione, la vendemmia o il raccolto di altri frutti o ortaggi, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti (ad eccezione del lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il lunedì di Pentecoste e Santo Stefano).
- 2) Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 38

Attività ed apparecchiatura mobili e rumorose (107 LOC, 8 ROIF) – (3)

- 1) Nelle zone edificabili a destinazione residenziale (zone edificabili e nuclei) e nella zona artigianale di Riazzino, le attività e l'utilizzazione di apparecchiature mobili rumorose che possono causare immissioni foniche moleste, sono vietate dalle ore 19.00 alle 07.00 e nei giorni festivi.
- 2) Gli orari di cui al cpv. 1 si applicano pure fuori dalla zona edificabile lungo una fascia di ml 100 dal limite della zona edificabile.
- 3) Per il rimanente territorio fuori zona edificabile le limitazioni di cui al cpv. 1 si applicano dalle ore 21.30 alle 07.00 e nei giorni festivi.
- 4) Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, deciso dai competenti servizi del Cantone, in deroga agli orari indicati ai cpv. 1 e 3 del presente articolo, l'orario di inizio dei lavori all'aperto può essere anticipato a decorrere dalle ore 06.00.
- 5) Sull'intero territorio i lavori edili rumorosi sono vietati il sabato e nei giorni festivi.
- 6) I giorni festivi sono indicati all'articolo 37 del presente Regolamento.
- 7) Il Municipio, se necessario, disciplinerà mediante ordinanza municipale i dettagli di applicazione di questo articolo, adottando, se del caso, provvedimenti più restrittivi, e dell'articolo 8 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF).

Art. 39

Esercizi pubblici

- 1) Gli esercizi pubblici sono sottoposti alla legislazione cantonale materia.
- 2) Il Municipio applica le disposizioni di sua competenza stabilite dalla Legge sugli esercizi pubblici e dal Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF del 17.5.2005), disciplinandole mediante ordinanza.
- 3) Gli esercizi pubblici non devono turbare la quiete pubblica.
- 4) Dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 sono applicabili le disposizioni dell' articolo 36 del presente Regolamento.

Art. 40

Permessi speciali

- 1) La concessione di un permesso speciale è regolata dagli articoli da 30 a 33 della Legge sugli esercizi pubblici, e dagli articoli da 91 a 93 del relativo Regolamento di applicazione.
- 2) Concedendo il permesso il Municipio pone tutte le necessarie condizioni atte a garantire l'ordine pubblico.
- 3) La concessione dell'autorizzazione è soggetta al pagamento di una tassa variante da un minimo di Fr. 100.- ad un massimo di Fr. 500.-.
- 4) Sono esonerati dal pagamento della tassa gli enti e le società sportive, di beneficenza e ricreative con sede nel Comune.

TITOLO VI
POLIZIA LOCALE

Capitolo I

La circolazione e i sentieri comunali

Art. 41

Disposizioni in caso di nevicata

- 1) In caso di nevicata i veicoli non dovranno sostare, in particolare, lungo le strade, i marciapiedi e le piazze.
- 2) Gli autoveicoli che vi si trovassero potranno venir allontanati a spese e rischio dei proprietari.
- 3) Il Comune non risponde di alcun danno causato con l'esecuzione della calla neve agli autoveicoli che non ottemperano alle citate disposizioni.

Art. 42

Sentieri

- 1) Sono sentieri pubblici quelli di proprietà del Comune.
- 2) Sono sentieri aperti al pubblico tutti quelli che, indipendentemente dal rapporto di proprietà, possono essere usati da una cerchia indeterminata di persone e sono gravati da un onere di passo pubblico.

Art.43

Manutenzione di siepi e muri di cinta lungo i sentieri

- 1) I proprietari di terreni che costeggiano sentieri pubblici o aperti al pubblico sono tenuti a provvedere alla manutenzione dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure ad eseguire il taglio dei rami sporgenti.
- 2) Le opere di cinta lungo i sentieri devono ossequiare le norme della Legge edilizia e del Piano regolatore.
- 3) Sono vietate le cinte eseguite con materiali che possono facilmente ferire, come i fili spinati e i ferri acuminati.
- 4) Nessuna siepe viva può essere piantata o mantenuta se non alla distanza di cm. 50 dal confine tra la proprietà privata ed il sentiero. L'altezza massima è di ml. 1.50 misurata dal terreno più alto. Almeno una volta all'anno le siepi vive vanno tagliate e rimodate in modo che le norme di distanza e di altezza precedentemente indicate siano sempre soddisfatte. Se ciò non viene eseguito, può farlo il Comune previo avviso scritto, a carico del proprietario del fondo.

Art. 44

Piantagioni lungo i sentieri

- 1) Le piantagioni eseguite lungo i sentieri comunali non devono procurare immissioni eccessive ai fondi adiacenti.
- 2) Alla stessa stregua, le piantagioni eseguite sulla proprietà privata non devono procurare immissioni eccessive a carico dei sentieri, od essere di intralcio o di pericolo per il libero passaggio pedonale.
- 3) I proprietari devono provvedere alla manutenzione, in modo che le condizioni suindicate siano sempre rispettate. Se ciò non viene eseguito, può farlo direttamente il Comune dopo un avviso scritto indicante un congruo termine per l'esecuzione, e ponendo le spese a carico del proprietario.

Art.45

Stillicidio

- 1) Lo stillicidio dei tetti sull'area pubblica è vietato.
- 2) I tetti vanno muniti di gronde e pluviali i quali hanno scarico secondo il piano generale delle canalizzazioni (PGC) o il piano generale di smaltimento delle acque (PGS).

Capitolo II Polizia rurale

Art. 46

Vago pascolo (107 LOC - 23 RALOC)

- 1) È vietato lasciar pascolare e transitare ogni genere d'animali sull'altrui proprietà.
- 2) È proibito in ogni tempo il vago pascolo sul territorio del Piano, come pure nella zona edificabile della frazione di Gerra Verzasca.
- 3) Il Municipio, mediante ordinanza, fissa le zone e i periodi durante i quali il vago pascolo è ammesso.

Titolo VII
REGOLAMENTI PARTICOLARI

Art. 47

Regolamenti particolari

Il Comune disciplina, mediante regolamenti particolari, le materie che rientrano nelle sue competenze, segnatamente:

- a) le indennità per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati;
- b) le tasse per l'uso dei beni amministrativi;
- c) il Regolamento organico per i dipendenti del Comune, che stabilisce la pianta, la classificazione, i requisiti di nomina, gli stipendi, le diarie per missioni o funzioni straordinarie, gli obblighi, i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni dei dipendenti;
- d) le tasse in materia di polizia locale;
- e) il Regolamento sulla video sorveglianza;
- f) il Regolamento in materia di servizi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, le tasse di refezione e dei trasporti scolastici;
- g) il Regolamento sulle strade;
- h) il Regolamento delle zone di protezione delle sorgenti;
- i) il Regolamento delle canalizzazioni;
- j) il Regolamento per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- k) il Regolamento dei cimiteri;
- l) il Piano regolatore.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.
- 2) L'articolo 30/1. cpv. 1 e 3 del presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° maggio 2008. Gli altri capoversi dell'articolo 30 entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 9 giugno 2009 Pubblicato dal 12 giugno al 13 luglio 2009 Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, su delega del Consiglio di Stato, il 19 agosto 2009 Regolamento aggiornato al 06.03.2017
--

- (1) Articolo 26 lett. a), modificato l'8.2.2010
- (2) Articolo 3, modificato il 14.6.2010
- (3) Articolo 38 cpv. 4, introdotto il 13.12.2010
- (4) Articolo 30 cpv. 8, corretto il riferimento: cpv. 7 e non cpv. 1
- (5) Articolo 3a, introdotto il 6.03.2017